

15.

IMPOSSIBILITÀ NOEMATICA NELLA TEORIA EGOLÓGICA DI CARLOS COSSIO

Dario Di Lauro

SOMMARIO: 1. *Impossibilità noematica* nella teoria egologica – 2. Due prove della *impossibilità noematica* nella teoria egologica di Carlos Cossio – 2.0. *Noesi vs. noema* – 2.1. Prima prova: *l'inammissibilità per l'imperativo di ammettere un equivalente nominale* – 2.2. Seconda prova: *l'impossibilità di reiterare l'imperativo* – Bibliografia.

1. IMPOSSIBILITÀ NOEMATICA NELLA TEORIA EGOLÓGICA

Carlos Cossio [San Miguel de Tucumán, 1903 - Buenos Aires, 1987] è il filosofo del diritto autore della teoria egologica [*teoría egológica*]. Il suo pensiero è fautore di quella che possiamo definire una vera e propria rivoluzione copernicana. Questa rivoluzione si sostanzia nell'identificare la *norma* con il *giudizio* e non con l'*imperativo*. La teoria egologica di Cossio mira, in questo senso, alla critica e alla confutazione dell'*imperativismo giuridico*.

La tesi egologica fondamentale avverso la concezione imperativistica della norma è fornita da una prova fenomenologica che appare in *tre* opere fondamentali di Carlos Cossio:

- (i) *La teoría de la verdad jurídica*¹ (1954).
- (ii) *La norma y el imperativo (Notas analíticas para su estudio)*² (1960).
- (iii) *La teoría egológica y el concepto jurídico de libertad*³ (1964).

La prova è articolata in *tre* analisi: la prima sul piano *noetico* dello *Er-lebnis [vivencia]*, la seconda sul piano *noematico* della *essenza*, la terza sul piano *gnoseologico* della *verità*.

La questione della *impossibilità* normativa è connessa alle analisi sui piani *noetico* e *noematico*.

È proprio dalla prova fenomenologica fornita da Cossio che appare una forma di *impossibilità* che potremmo definire *impossibilità noematica*

¹ Cfr. C. Cossio 1954, pp. 102-110.

² Cfr. C. Cossio 1960, pp. 71-100.

³ Cfr. C. Cossio 1964, pp. 229-232.

e che a breve analizzeremo. Ma ciò che per il momento giova rilevare è che la prova fenomenologica fornita da Carlos Cossio si iscrive nell'ambito della critica della concezione imperativistica della norma giuridica già intrapresa da Hans Kelsen (Praga, 1881 - Berkeley, 1973) nella *Reine Rechtslehre* del 1934.

È, infatti, proprio Hans Kelsen ad avanzare per primo l'ipotesi che la *norma giuridica* non sia un *imperativo* ma un *giudizio ipotetico* (dato A deve essere B) che esprime un rapporto specifico (dover essere) tra un fatto condizionante (l'illecito) e una conseguenza condizionata (la sanzione) ⁴.

2. DUE PROVE DELL'IMPOSSIBILITÀ NOEMATICA NELLA TEORIA EGEOLOGICA DI CARLOS COSSIO

2.0. *Noesi vs. noema*

Due sono le prove fondamentali – fornite da Cossio nell'ambito dell'analisi sul piano *noetico* – che possono essere impiegate a sostegno della tesi dell'*impossibilità noematica* (§§ 2.1. e 2.2.).

Innanzitutto, però, occorre precisare che Cossio – parlando di *impossibilità* nell'ambito delle *due* prove sul piano *noetico* – risulta impiegare una terminologia tipicamente husserliana (*noesi* e *noema*). E se è vero che per Edmund Husserl la *noesi* si identifica con l'attività del *pensare, percepire, desiderare, ricordare* è vero anche che questa attività (*noesi*) è sempre percezione di *qualcosa*: l'oggetto percepito (*noema*) ⁵.

La stretta correlazione tra *noesi* e *noema* sembra riverberarsi anche sulla relazione gnoseologica tra la norma (*noesi*) e la condotta (*noema*) affermata dalla teoria egologica di Carlos Cossio.

[...] *La Teoría egológica sostiene que la norma sólo es un concepto para mentar la conducta como conducta en tanto que ésta es el objeto del conocimiento jurídico y que este concepto integra sin embargo la propia conducta de la que él hace mención. Esto significa [...] que la conducta se integra con el pensamiento de sí misma [...].* ⁶

[...] La Teoria egologica sostiene che la norma è soltanto un concetto atto a menzionare la condotta come condotta mentre questa è l'oggetto della conoscenza giuridica e che questo concetto invece integra la propria condotta della quale esso fa menzione. Questo significa [...] che la condotta si integra con il pensiero di se stessa [...].

⁴ Cfr. H. Kelsen 1934, pp. 21-22.

⁵ E. Husserl 1928, III, § 88, p. 182.

⁶ C. Cossio 1964, p. 27.

Nella teoria egologica è possibile considerare la *norma* come l'attività *noetica* (*noesi*) e la condotta come il *noema*. È possibile, dunque, affermare la sussistenza – nell'ambito della teoria egologica – di un inscindibile legame tra *norma* e *condotta* che ricalca proprio il rapporto husserliano tra *noesi* e *noema*.

La *norma* è nella filosofia cossiana il *significato* (*noesi*) che veicola la conoscenza dell'oggetto conosciuto: la *condotta* (*noema*).

Così come per Husserl la percezione (*noesi*) ha il proprio percepito (*noema*), per Cossio la *conoscenza normativa* (conoscenza della condotta attraverso la norma⁷) ha il proprio (oggetto) *conosciuto*: la condotta umana nella sua interferenza intersoggettiva⁸.

La norma è l'attività noetica (*noesi*) che veicola la comprensione della condotta umana nella sua interferenza intersoggettiva (*noema*). Il piano *noetico* e il piano *noematico* sono, dunque, strettamente correlati e, in tal senso, valutati ai fini del presente lavoro.

Le prove che possono essere addotte a sostegno della tesi dell'*impossibilità noematica* sono:

- a) l'*inammissibilità* per l'imperativo di ammettere un equivalente nominale (§ 2.1.);
- b) l'*impossibilità* di reiterare l'imperativo (2.2.).

2.1. Prima prova: *l'inammissibilità per l'imperativo di ammettere un equivalente nominale*

Un primo tipo di *impossibilità* nell'ambito dell'analisi fenomenologica sul piano *noetico* si sostanzia nell'*inammissibilità* per l'imperativo di ammettere un equivalente nominale.

[...] *En el plano noético encontramos [...] que [...] siempre es posible convertir un nombre en un juicio y viceversa, manteniéndose la misma referencia objetiva. [...] Así, cuando digo "esta luz roja", digo lo mismo que al decir "esta luz es roja" [...]. [...] Si la norma expresa: "el inquilino debe pagar su alquiler, conservar la cosa en buen estado, etc.", ¿qué dice, sino eso mismo, el simple sustantivo "inquilino"? [...] En cambio, no hay posibilidad de encontrarle al imperativo mismo, su equivalente nominal en un sustantivo. Si yo ordeno – "¡Cierra la puerta!", no es posible que ningún sustantivo reemplace mi expresión expresando lo mismo. Es decir, que no puedo convertir el imperativo en un sustantivo equivalente [...].*⁹

[...] Nel piano noetico troviamo [...] che [...] è sempre possibile trasformare un nome in un giudizio e viceversa, mantenendosi lo stesso riferimento

⁷ Cfr. C. Cossio 1964, p. 33.

⁸ Cfr. C. Cossio, 1964, p. 303.

⁹ C. Cossio 1964, pp. 229-230.

oggettivo. [...] Così, quando dico “questa luce rossa”, affermo lo stesso di quando dico “Questa luce è rossa” [...]. [...] Se la norma esprime: “L’inquilino deve pagare il suo affitto, conservare la cosa in buono stato, etc.”, che cosa dice, se non questo stesso, il semplice sostantivo ‘inquilino’? [...] Invece, non c’è possibilità di trovare per l’imperativo un equivalente nominale in un sostantivo. Se io ordino: “Chiudi la porta!”, non è possibile che un sostantivo sostituisca la mia espressione esprimendo ciò che essa stessa esprime. Vale a dire, io non posso trasformare l’imperativo in un equivalente sostantivo [...].

Che tipo di *impossibilità* è questa? È possibile avanzare l’ipotesi di una *impossibilità noetica* dipendente dalla *eterogeneità noematica* (sul piano cioè dell’*essenza*) tra il giudizio e l’imperativo? È lecito affermare che l’*inammissibilità* per l’imperativo di ammettere un equivalente nominale dipenda dal fatto che l’essenza dell’imperativo è una *essenza materiale*, spazio-temporale, mentre l’essenza del giudizio è una *essenza formale*¹⁰?

Se questa tesi personale si dimostrasse corretta, allora, si potrebbe parlare, da una parte, di *inammissibilità noetica* per l’imperativo di ammettere un equivalente nominale e, dall’altra, di *ammissibilità noetica* per il giudizio (giudizio di *essere*) e per la norma (giudizio di *dover essere*) di ammettere un equivalente nominale. Ma tanto l’*inammissibilità* per l’imperativo di ammettere un equivalente nominale quanto l’*ammissibilità* per il giudizio e per la norma di ammettere un equivalente nominale dipendono dal fatto che l’imperativo, da un lato, e il giudizio e la norma, dall’altro, sono *noematicamente eterogenei* in quanto l’imperativo è un’*essenza materiale*, spazio-temporale, e il giudizio (nonché la norma come giudizio di *dover essere*) è un’*essenza formale*. Se, dunque, l’*inammissibilità noetica* per l’imperativo di ammettere un equivalente nominale dipende dal fatto che l’imperativo è un’essenza materiale (piano *noematico*), allora, la stessa attività *noetica* risulta in qualche modo condizionata dall’*essenza* stessa dell’imperativo, ovvero, dal piano *noematico*. Si dovrebbe, pertanto, parlare non di *impossibilità noetica* ma di *impossibilità noematica* dell’imperativo di ammettere un equivalente nominale.

2.2. Seconda prova: *l’impossibilità di reiterare l’imperativo*

La seconda prova fornita da Cossio sempre sul piano *noetico* consiste nell’*impossibilità di reiterare l’imperativo*.

[...] *El juicio permite reiterar la enunciación predicativa cuantas veces se quiera, por sucesivos actos de reflexión sobre el mismo núcleo significativo inicial [...]. Así, puedo decir con sentido estas sucesivas cosas: “Este papel es blanco”, “Yo juzgo que este papel es blanco”, “Yo juzgo que juzgo que este papel es blanco” etcétera.*

¹⁰ Cfr. C. Cossio 1964, pp. 230-231.

La misma posibilidad vivencial se encuentra para la reiteración normativa: “El inquilino debe pagar su alquiler”, “Debe ser que el inquilino debe pagar su alquiler”, “Debe ser que deba ser que el inquilino deba pagar su alquiler”, etc.”. Cada frase tiene aquí su perfecto sentido como la tenían los anteriores ejemplos de la reiteración predicativa. Y aquí también reaparece la misma calidad vivencial como pensamientos normativos sobre pensamientos normativos constituidos sobre la norma inicial.

En cambio, la reiteración imperativa es imposible. Si el imperativo dice: “Yo ordeno que cierres la puerta”, resulta un sinsentido la reiteración con la misma calidad vivencial: “Yo ordeno que ordeno que cierres la puerta”. Aquí es de notar que las expresiones “¡Cierra la puerta!” y “Yo ordeno que cierres la puerta”, no contienen ninguna reiteración. [...] se trata de la misma expresión, en un caso abreviada y en el otro desarrollada [...].¹¹

[...] Il giudizio permette di reiterare l'enunciazione predicativa quante volte si vuole, con successivi atti di riflessione sul medesimo nucleo significativo iniziale [...]. Così, posso dire con significato queste cose successive: “Questo foglio è bianco”, “Io giudico che questo foglio è bianco”, “Io giudico che giudico che questo foglio è bianco” eccetera.

La stessa possibilità esperienziale si trova per la reiterazione normativa: “L'inquilino deve pagare il suo affitto”, “Deve essere che l'inquilino debba pagare il suo affitto”, “Deve essere che debba essere che l'inquilino debba pagare il suo affitto”, etc. Ogni frase ha qui il suo perfetto significato, come lo avevano gli esempi precedenti della reiterazione predicativa. E qui anche riappare la stessa qualità esperienziale come pensieri normativi costituiti sopra la norma iniziale.

Viceversa, la reiterazione imperativa è impossibile. Se l'imperativo dice: “Io ordino di chiudere la porta”, risulta un non senso la reiterazione con la stessa qualità esperienziale: “Io ordino che ordino di chiudere la porta”. Qui si deve notare che le espressioni: “Chiudi la porta!” e “Io ordino di chiudere la porta”, non contengono nessuna reiterazione. [...] si tratta della stessa espressione, in un caso abbreviata e nell'altro dispiegata [...].

Se, dunque, l'essenza del giudizio e della norma è un'essenza formale e l'essenza dell'imperativo è un'essenza materiale, allora, è ragionevole sostenere che l'impossibilità di reiterare l'imperativo dipenda sempre dalla già segnalata eterogeneità noematica tra il giudizio e la norma, da un lato, e l'imperativo, dall'altro.

La tesi dell'impossibilità noematica dell'imperativo di ammettere un equivalente nominale verrebbe, quindi, corroborata ulteriormente dalla impossibilità di reiterare l'imperativo.

In ultima analisi si noti come il duplice confronto tra norma e giudizio e norma e imperativo – compiuto da Cossio nell'ambito dell'analisi fenomenologica – sia volto ad evidenziare, da una parte, l'analogia tra norma e giudizio e, dall'altra, le differenze tra norma e imperativo.

¹¹ C. Cossio 1964, p. 230.

BIBLIOGRAFIA

- Cossio, C. (1940). *El substrato filosófico de los métodos interpretativos*, Santa Fe. Separata de la Revista *Universidad*, Publicación de la Universidad Nacional del Litoral, vol. 6, 66 pp.
- Cossio, C. (1942). *La valoración jurídica y la ciencia del derecho*, Santa Fe. Separata de la Revista *Universidad*, Publicación de la Universidad Nacional del Litoral, vol. 8 (1941), 125 pp.; *Cultura Jurídica*, vol. 2 (1942), Caracas.
- Cossio, C. (1945). *El derecho en el derecho judicial*. Prima edizione: Buenos Aires: Kraft, 252 pp.
- Cossio, C. (1947). *La plenitud del ordenamiento jurídico*. Segunda edizione: Buenos Aires: Losada, 316 pp.
- Cossio, C. (1951). *La intuición, el pensamiento y el conocimiento jurídicos*, Buenos Aires: La Ley, t. 63.
- Cossio, C. (1954). *Teoría de la verdad jurídica*, Buenos Aires: Losada, 332 pp.
- Cossio, C. (1960). La norma y el imperativo (Notas analíticas para su estudio), *Anuario de Filosofía del Derecho*, vol. 7, Madrid, 169 pp.
- Cossio, C. (1964). *La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad*. Segunda edizione: Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 821 pp.
- Husserl, E. (1928). *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*, Halle a.d.S.: Verlag von Max Niemeyer, 360 pp.
- Kelsen, H. [1911] (1997). *Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico esposti a partire dalla dottrina della proposizione giuridica*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 784 pp. Titolo originale: *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze*, Tübingen: J.C.B. Mohr.
- Kelsen, H. (1934). *Reine Rechtslehre*, Leipzig - Wien: Franz Deuticke, 236 pp.
- Kelsen, H. [1945] (1984). *Teoria generale del diritto e dello stato*, Milano: Etas Libri, 501 pp. Titolo originale: *General Theory of Law and State*, Cambridge (MA): Harvard University Press.
- Kelsen, H. (1950). El Derecho como Objeto de la Ciencia del Derecho, *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*, vol. 5, n. 18, Buenos Aires, pp. 17-32.
- Kelsen, H. - Cossio, C. (1952). *Problemas escogidos de la teoría pura del derecho. Teoría egológica y teoría pura*, Buenos Aires: Kraft, 161 pp.
- Kelsen, H. [1960] (1975). *La dottrina pura del diritto*. A cura di M.G. Losano, Torino: Einaudi, 399 pp. Titolo originale: *Reine Rechtslehre*, Wien: Verlag Franz Deuticke.